COMUNE DI VARAZZE

STATUTO

- Adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 nr. 142, dal Consiglio comunale con deliberazioni nr. 46 del 13 giugno e nr. 83 del 12 agosto 1991;
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria nr. 5 del 30 ottobre 1991);

– Adeguato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, nr. 81 con deliberazioni consiliari nr. 130 del 15.12.95 e nr.29 del 26.04.1996;
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria nr.11 del 17 luglio 1996).

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

IL COMUNE

Art. 1

Il Comune

1.Il Comune di Varazze è Ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito delle leggi generali della Repubblica ed è ordinato secondo le norme del presente statuto.

2. Il Comune di Varazze esprime il diritto all'autonomia amministrativa della comunità residente sul suo territorio e rappresenta tale comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Liguria e con gli altri soggetti pubblici e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico.

Art. 2

Il territorio

1. Il territorio del comune di Varazze è ricompreso all'interno dei seguenti confini:

– ovest col territorio del Comune di Celle Ligure

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- nord/ovest col territorio del Comune di Stella
- nord/est col territorio del Comune di Sassello
- est col territorio del Comune di Cogoleto
- sud col mar Ligure.

2. Il territorio comunale si articola secondo le sue origini storiche nel capoluogo e nei seguenti nuclei frazionali:

   Castagnabuona
- Cantalupo
- Casanova
- Pero
- Faje
- Alpicella
- Invrea

Art. 3
La popolazione

1. la popolazione del comune di Varazze è composta da coloro che ne abbiano residenza anagrafica.

2. Tutti i residenti hanno eguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'amministrazione comunale.

3. Il Comune di Varazze può promuovere iniziative culturali, di ospitalità, sportive ed iniziative di gemellaggio con altre comunità italiane od estere.

Art. 4
Sede e stemma

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo in Viale Nazioni Unite.
   Ivi si riuniscono normalmente il Consiglio comunale e la Giunta e ha il proprio ufficio il Sindaco.

2. Lo stemma del Comune di Varazze reca << di verde allo scaglione d'argento, rovesciato e scorciato, al capo di Genova, cioè di argento alla croce di rosso. Paramenti esteriori corone di quattro fioroni (tre visibili) alternanti da altrettante perle (due visibili). Sostegno - due rami di olivo al naturale accostanti lo scudo e decussati sotto la punta >> (R.D. di concessione n.1703 del 22.5.1864).

3. Il Comune di Varazze ha un proprio gonfalone riportante i simboli allo stemma del Comune.

CAPO II

COMPITI ED OBIETTIVI GENERALI

Art. 5
Compiti dell'Amministrazione comunale.

1. Il Comune di Varazze è Ente esponenziale della Comunità locale e ne cura gli interessi svolgendo le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relative funzioni e attribuzioni con esclusione di quelle per legge affidate ad altri enti.

2. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge mediante autonome iniziative assicura alla popolazione residente la migliore qualità della vita con riguardo all'equilibrio ambientale, all'uso del territorio, al sistema dei servizi ed allo sviluppo socio-economico.

Art. 6
Valori preminenti

Il Comune di Varazze, nello svolgimento dell'attività e delle funzioni affidate informa la sua azione ai seguenti principi:

a. conseguimento dei valori costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e promozione della più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche mediante idonee forme di informazione;

b. riconoscimento dei valori fondamentali dell'uomo e valorizzazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana e del volontariato;

c. promozione dell'inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro a seconda delle loro attitudini e secondo il principio delle pari opportunità;

d. tutela dell'equilibrio territoriale ed ambientale e salvaguardia del paesaggio, nonché individuazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e della tradizione locale, anche nel quadro di un'azione mirata alla promozione ed allo sviluppo dell'economia turistica;

e. realizzazione, anche mediante le opportune forme di collaborazione, di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché la loro piena fruibilità alla fasce sociali più deboli e disagiate;

f. tutela delle condizioni di vita e della salute e promozione del diritto alla cultura;

g. determinazione, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, di risorse finanziarie proprie.

CAPO III

LO STATUTO, I REGOLAMENTI E L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.7
Lo Statuto

1. Lo Statuto in conformità alle norme costituzionali ed ai principi generali delle leggi della Repubblica determina l'ordinamento del Comune.

2. Lo Statuto è approvato ai sensi di legge e diviene esecutivo, previo riscontro di legittimità da parte dell'organo di controllo competente, con la sua pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Ogni modifica alle norme dello Statuto, salvo che consista in un mero adeguamento a nuove disposizioni imperative di natura legislativa, deve essere preceduta dalle forme di partecipazione democratica previste per i regolamenti.

4. Restano ferme le norme di legge per quanto attiene alla maggioranze richieste.

Art. 8
I regolamenti

1. I regolamenti disciplinano la struttura del Comune e l'esercizio dell'azione amministrativa.

2. Costituiscono regolamenti obbligatori per il Comune di Varazze, oltre quelli specificatamente previsti da singole leggi di settore:
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta e delle Commissioni consiliari;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento organico del personale;
- il regolamento sugli atti amministrativi e sul diritto di accesso alla documentazione d'ufficio;
- il regolamento sugli istituti di partecipazione;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento per la disciplina dei contratti,
- il regolamento sul funzionamento del collegio dei revisori,
- il regolamento per lo svolgimento delle consultazioni referendarie;
- il regolamento per le nomine e le designazioni di competenza del Comune;
- il regolamento del Difensore Civico;
- il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni.

3. Il Comune può approvare regolamenti facoltativi.

4. Le proposte di regolamento sono rese note mediante adeguate forme di pubblicità e sono approvate dal Consiglio comunale, sentita l'apposita Commissione consiliare, tenuto conto delle osservazioni pervenute.

5. I regolamenti sono pubblicati nelle forme previste dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

Art.9
Collaborazione

Il Comune di Varazze informa la sua azione alla più aperta collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati.

In particolare collabora con la Regione Liguria, con la Provincia di appartenenza e con i Comuni limitrofi, ed assicura la propria partecipazione ai procedimenti di programmazione ed ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente la sua comunità.

Art. 10
Programmazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. IL Comune di Varazze adotta il metodo della programmazione come criterio informatore della propria azione amministrativa al fine della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Nell'ambito dei procedimenti di programmazione è assicurata la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private.

Art. 11
Principi generali dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune si informa a principi di efficienza e trasparenza perseguiti mediante la semplicità e la celerità dei procedimenti.

2. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dai regolamenti comunali che individuano l'ufficio responsabile di ogni fase istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quello competente per l'adozione dell'atto finale.

3. I regolamenti prescrivono il termine entro il quale i provvedimenti devono concludersi.

4. Il responsabile del procedimento assicura che nei casi espressamente previsti dalla legge i soggetti interessati ricevano comunicazione del suo avvio, dell'oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile.

5. Il regolamento può prevedere forma sostitutive nel caso in cui la comunicazione personale sia eccessivamente gravosa per il numero e la qualità degli interessati.

Art. 12
Intervento nel procedimento ed accesso agli atti

1. I soggetti titolari di interessi pubblici, privati o diffusi, che siano coinvolti nell'attività amministrativa, possono intervenire nel procedimento nei casi e con le forme previste dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento dovrà consentire tale intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante ai fini di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa.

3. Ogni interessato può prendere visione, salvi i limiti di legge e di regolamento, degli atti del procedimento, nonché presentare deduzione e documenti.

4. Il responsabile del procedimento può provvedere all'audizione degli interessati al fine di raccogliere ogni elemento utile ai fini istruttori.

Art. 13
Motivazione

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con la succinta esposizione dei presupposti di fatto in base alle operazioni istruttorie espletate e con adeguata illustrazione delle ragioni che li sostengono.

2. Ogni atto richiamato in motivazione o al quale la stessa rinvii deve essere reso disponibile.

Art. 14

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Accordi sostitutivi o integrativi e conferenza di servizi

1. Nei casi previsti dalla legge il perfezionamento di accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo deve essere preceduto dall'audizione degli interessati nelle forme previste dal regolamento e assoggettato ai medesimi controlli previsti per il provvedimento stesso.

   Detti accordi sono soggetti all'obbligo di motivazione.

2. L'iniziativa per l'indizione di conferenza di servizi del Comune per l'esame contestuale degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa è esercitata dall'organo competente per l'emanazione del provvedimento finale.
   Quando la conferenza sia necessaria per l'acquisizione di assensi di altre pubbliche amministrazioni il Sindaco la indice acquisendo preventivamente le determinazioni dell'organo comunale competente.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 15

1. Sono organi elettivi del Comune di Varazze il Consiglio ed il Sindaco.

2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale, definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'azione comunale e ne controlla l'attuazione.
3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità previste dall'articolo 5 della legge 25.3.1993, n.81 ed è membro del Consiglio.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZ. I ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Competenze

1. Il Consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. In particolare, il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali e sulle relative modificazioni:
a. ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. programmi, relazioni previsionali programmatiche, piani finanziari, programmi e progetti preliminari di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad esse, pareri da rendere nelle dette materie;
c. convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione,
e. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione ed istituzione di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

mediante convenzione,

f. istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. contrazione dei mutui e emissione dei prestiti obbligazionari;
i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta del Segretario o di altri funzionari,
m. definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n. istituzione e nomina a maggioranza assoluta dei propri membri di commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

3. La Giunta comunale può devolvere, di propria iniziativa, altri oggetti al Consiglio per riceverne gli indirizzi.

4. Le deliberazioni nelle materie di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta, né ad essa delegate, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 17
Operatività del consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato in prima seduta dal Sindaco che ne assume la presidenza, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra i quali il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di amministrazione che sono discussi ed approvati in apposito documento dal Consiglio medesimo. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco con atto motivato e ne va data comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla loro rimozione.

3. Il documento programmatico, illustrato dal Sindaco, deve contenere, in aggiunta agli indirizzi politico-amministrativi della Giunta la ripartizione delle competenze fra i suoi componenti, ispirata al rispetto dell'organicità delle funzioni amministrative e delle relative strutture del Comune e deve indicare l'Assessore con funzioni di Vice Sindaco nonché i singoli Assessori destinatari di deleghe di funzioni da parte del Sindaco.

4. Successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio può deliberare su tutti gli argomenti di propria competenza, fatte salve le priorità previste dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

6. Il Consiglio rimane incarica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e sospeso dal Prefetto nei casi previsti dalla legge.

SEZ. II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18
Stato giuridico

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da venti Consiglieri. La legge disciplina il sistema elettorale e la posizione giuridica dei Consiglieri con riguardo ad aspettative, permessi ed indennità.

3. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari e degli altri Organi di cui fanno parte.

4. La decadenza dei Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, è dichiarata in base alla legge e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

5. E' Consigliere anziano il candidato che ha ottenuto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio la più alta cifra individuale di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 19
Durata in carica

1. Il Consigliere comunale entra in carica, nella pienezza delle proprie attribuzioni all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio comunale e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione di surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3.La surrogazione del Consigliere cessato dalla carica deve essere deliberata dal Consiglio comunale nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva al verificarsi della causa di cessazione.

4.Il seggio del Consigliere che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5.Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

Art. 20
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto di accedere a tutte le informazioni e di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale senza limitazione, salvo l'obbligo di mantenere la riservatezza nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. I Consiglieri comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia degli atti formati dal Comune o depositati presso gli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri hanno diritto di tempestiva informazione ed iniziativa su ogni argomento che la legge assegna alla competenza del Consiglio. Essi hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco e gli Assessori da lui delegati rispondono entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. A seguito di richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri comunali, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni. Gli argomenti oggetto della richiesta sono inseriti all'ordine del giorno e sugli stessi il Consiglio si pronuncia preventivamente in ordine alle proprie competenze.

5. I diritti previsti nel presente Statuto sono esercitati nelle forme e secondo le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio.

6. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

SEZ. III

FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata con apposito Regolamento che contiene le norme relative ai termini ed alle formalità di convocazione, alla costituzione ed allo svolgimento delle sedute, alle modalità di discussione e di votazione, alla validità delle deliberazioni e di ogni altro oggetto attinente al funzionamento del Consiglio.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento, e si svolgono in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative di Consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.

3. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contratti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

4. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, le sedute possono svolgersi in luogo diverso dalla sede comunale e più a consentire la partecipazione della cittadinanza.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi riferiti alle liste elettorali che li hanno espressi.
   Si considera gruppo anche l'unico Consigliere risultato eletto nell'ambito di una lista elettorale.
   Ai gruppi sono assicurate le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio. Ogni gruppo esprime un Capogruppo. In caso di mancata designazione, ovvero di assenza o impedimento del Capogruppo, non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, si considera Capogruppo che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della lista di maggioranza e i candidati a Sindaco delle liste di minoranze, anche se viene eletto un solo candidato.

2. Ogni Consigliere fa parte del gruppo nel quale è stato eletto e
   può, nel corso del ciclo amministrativo, aderire ad un gruppo misto costituito da almeno due Consiglieri, dichiarando le proprie decisioni al Consiglio comunale. Il gruppo misto ha diritto di esprimere un Capogruppo, con diritto di rappresentanza a tutti gli effetti.

Art. 23
Conferenza dei Capogruppo

1. Ai fini di assicurare l'efficienza dei lavori del Consiglio è costituita la conferenza dei Capigruppo.

2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco che la presiede. La conferenza può essere convocata in preparazione di ogni seduta consiliare e negli altri casi previsti dal Regolamento, che ne determina le funzioni e ne disciplina l'attività.

Art.24
Commissioni consiliari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno.

2. Il Regolamento disciplina la costituzione, le modalità di funzionamento e la pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari ed assicura all'interno di ciascuna di esse la presenza di tutti i gruppi consiliari e la loro rappresentatività anche mediante il criterio del voto plurimo proporzionale. Il Presidente è eletto dalla Commissione nella prima riunione.

3. Alle Commissioni consiliari possono essere attribuiti compiti istruttori di indagine, di studio e di controllo.

4. In particolare il Regolamento individua le Commissioni permanenti, che svolgono attività continuativa per l'intera durata del mandato in relazione a materie determinate, e detta i criteri per la formazione di Commissioni speciali, istituite con riguardo ad argomenti circoscritti o per motivi limitati nel tempo.
5. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali.

6. Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

SEZ. I

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 25
Competenze

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori, i quali collaborano col Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione comunale, assegna ai dirigenti obiettivi generali attribuendo loro le risorse finanziarie necessarie, ne controlla e verifica la realizzazione.

3. La Giunta è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione del Comune che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.26
Funzionamento

1. L'attività della Giunta è disciplinata con apposito regolamento che regola la formalità di convocazione, la costituzione del collegio, le modalità di discussione, l'istruttoria e la validità delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deliberazioni ed ogni altro oggetto attinente al suo funzionamento.

2. Le sedute non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l'efficienza e la produttività dei lavori collegiali.

Art. 27
Rapporti con i dirigenti

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi si ispira al criterio per cui spettano alla Giunta tutti gli atti a contenuto generale, nonché quelli che per loro natura debbano essere adottati dall'organo collegiale, mentre compete agli organi burocratici l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna che siano manifestazione di attività di gestione, come meglio specificato all'articolo 47.

2. La Giunta affida ai dirigenti l'incarico di attuare le proprie determinazioni in ordine a obiettivi generali o specifici, che comportino la predisposizione di atti o provvedimenti amministrativi, lo svolgimento di particolari attività da parte degli uffici o dei servizi, la redazione dei pareri, relazioni o perizie ovvero l'elaborazione di soluzioni tecniche, amministrative, contabili. Deve comunque essere rispettata l'autonomia e l'integrità professionale dei dirigenti.

3. La Giunta verifica l'attuazione degli obiettivi fissati, valutando la tempestività e l'idoneità dei risultati raggiunti.

SEZ. III

COMPOSIZIONE, ELEZIONE, SFIDUCIA

Art. 28
Composizione

1. La Giunta è nominata dal Sindaco e con lui collabora nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da sei Assessori, di cui due possono essere scelti anche tra cittadini che non rivestano la carica di Consigliere comunale.

3. A ciascun Assessore è affidata la cura di uno o più settori organici di attività dell'amministrazione comunale.

4. Possono essere nominati componenti della Giunta comunale i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 29
Gli Assessori

1. Gli Assessori comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiali, in qualità di componenti della Giunta. Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna, fatta eccezione per quelle attribuite dal Sindaco in base a delega di funzioni conferita per iscritto.

2. Gli Assessori sono individualmente responsabili sotto il profilo politico-amministrativo, nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, dell'attuazione degli indirizzi programmatici formulati in sede consiliare e della corretta gestione amministrativa nei settori di attività ad essi affidati.

Art. 30
Elezioni

- abrogato -

Art. 31
Dimissioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Gli Assessori cessano dalla carica per perdita dei requisiti previsti dalla legge, per dimissioni, per revoca o per decesso.

4. Il Sindaco nei casi di cui al precedente comma, provvede alla sostituzione non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 32
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata a sottoscritta da almeno nove Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL SINDACO

Art. 33
Attribuzioni istituzionali

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione dei provvedimenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi del 2° comma dell'articolo 16, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.

5. Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco presta giuramento innanzi al Prefetto.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 34
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

2. Il Vice Sindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie né revocare le deleghe conferite dal Sindaco.

Art.35
Delega di funzioni

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare a singoli Assessori l'esercizio di funzioni amministrative, istruttorie o di rappresentanza di propria esclusiva competenza, con riguardo a determinati settori dell'attività comunale ovvero a servizi di competenza statale.

2. La delega può avere contenuto generale per materia, ovvero riguardante argomenti circoscritti o affari limitati nel tempo. Essa può comprendere il potere di emanare provvedimenti anche discrezionali ed a rilevanza esterna.

3. La delega deve essere conferita per iscritto, con specifica determinazione dell'oggetto e della durata e deve essere portata a conoscenza del Consiglio comunale, in sede di illustrazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

documento programmatico ai sensi del precedente articolo 30, ovvero nella seduta immediatamente successiva al suo conferimento.

4. Il Sindaco ha ugualmente facoltà di delegare il Segretario Generale o i dirigenti alla sottoscrizione di atti di propria competenza, ovvero alla rappresentanza del Comune in procedimenti amministrativi o giurisdizionali. La delega è conferita per iscritto, con determinazione dell'oggetto ed della durata.

5. Ogni delega conferita dal Sindaco può essere in qualsiasi momento revocata.

Art. 36
Consiglieri delegati

Il Sindaco può assegnare specifici compiti in relazione a singoli oggetti e per il raggiungimento di particolari finalità ed obiettivi agli appartenenti al Consiglio, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

Art. 37
Disciplina degli orari

Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.

Art. 38
Nomine

1. Qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di propria competenza nei termini di legge il Sindaco sentiti i Capigruppo consiliari entro quindici giorni provvede alla nomina con suo atto comunicato al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 39
Attribuzioni di competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Quale ufficiale di governo il Sindaco esercita le competenze previste dalla legge.

Art. 40
Istituzione delle frazioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale, sono istituite le frazioni di cui all'art. 2, 2° comma, del presente Statuto.

2. La partecipazione a livello frazionale si attua mediante consultazioni ed assemblee dei residenti nelle frazioni.

Art. 41

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Organismi frazionali

1. In ciascuna frazione viene costituito un organismo frazionale formato da tre componenti eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, fra gli elettori residenti nella frazione designati in numero doppio degli eligendi, dall'assemblea di frazione appositamente convocata dall'Amministrazione comunale.

2. La carica di rappresentante della frazione è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

3. Gli organismi frazionali sono rinnovati entro novanta giorni successivamente al rinnovo del Consiglio comunale.

4. Compete all'organismo frazionale promuovere assemblee e consultazioni tra gli abitanti della frazione per questioni di loro interesse.

5. Gli organismi frazionali sono sentiti, su loro richiesta, dalla Giunta o dal Sindaco su questioni inerenti la frazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED EI SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 42
Principi informatori

1. Il Comune di Varazze ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di efficienza, competenza ed economicità di gestione.

Art. 43
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi fissa le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento del proprio apparato burocratico e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi tra questi e gli organi elettivi, lo svolgimento dei procedimenti.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi elettivi spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire discrezionalmente obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai dirigenti ed ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

IL PERSONALE

Art. 44
Diritti e doveri dei dipendenti

1. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente inquadrato in ruoli organici ed ordinato secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo statuto giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

2. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere con correttezza e responsabilità agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e sono direttamente responsabili verso i dirigenti degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune di Varazze promuove nei modi più opportuni l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà tra i dipendenti; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 45
Regolamento organico

1. Il Regolamento organico del personale stabilisce, in conformità alle norme di legge e fatta salva l'operatività dei contratti collettivi nazionali, la disciplina relativa alla formazione, allo svolgimento e all'estinzione del rapporto di impiego, nonché ai criteri ed alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

2. Il Regolamento determina altresì le norme sulla responsabilità e le sanzioni disciplinari, definisce il relativo procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione di disciplina.

Art. 46
Dotazione organica

1. Il Comune determina la propria dotazione organica complessiva in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

2. La previsione della dotazione organica è preceduta dalla rilevazione dei carichi operativi e di lavoro e dalla individuazione delle esigenze e degli obiettivi funzionali di ciascun settore e di ciascuna unità organizzativa dell'Amministrazione comunale.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art. 47
La funzione dirigenziale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Segretario generale, il vice Segretario generale e gli altri dirigenti sono responsabili dell'attività di gestione e dell'ente e dei relativi risultati.

2. I dirigenti collaborano in rapporto fiduciario con gli organi elettivi nella definizione e nella attuazione degli obiettivi politici e programmatici ed elaborano gli strumenti amministrativi, tecnici e contabili idonei per il loro raggiungimento.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti della Giunta comunale, dell'attuazione dei programmi, del funzionamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

4. I dirigenti nella organizzazione del lavoro e nella utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia professionale.

Art. 47 bis
Funzioni e compiti del dirigente

1. I dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi e del perseguimento degli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi stabiliti nel precedente articolo.

3. In particolare, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio e secondo le direttive del Sindaco e della Giunta i dirigenti:
a) formulano proposte al Sindaco ai fini dell'elaborazione di programmi e direttive;

b) attuano i programmi stabiliti dagli organi elettivi e a tal fine adottano progetti, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione;

c) esercitano poteri di spesa, nei limiti delle risorse loro attribuite con provvedimenti di Giunta nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione di entrate;

d) stipulano i contratti dell'ente;

e) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti da essi individuati, anche esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

f) presiedono le commissioni di gara, di concorso e di selezione del personale, ad eccezione del personale dirigente;

g) contestano addebiti, propongono provvedimenti disciplinari e comminano la censura;

h) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dagli uffici ai fini del riconoscimento degli incentivi retributivi previsti dai contratti di lavoro e valutano l'apporto partecipativo di ciascun dipendente nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) sottoscrivono, unitamente al Sindaco o all'Assessore delegato in materia i provvedimenti quali concessioni, autorizzazioni, licenze permessi. Ove per l'adozione di tali atti sia prescritto il parere da parte di organi collegiali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e il dirigente intenda discostarsi da esso, deve darne informazione al Sindaco o all'Assessore delegato in materia, il quale può promuovere il riesame della pratica da parte dell'organo collegiale.

l) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione, l'analisi dei costi della gestione e delle decisioni organizzative.

m) individuano, riguardo alle leggi e ai regolamenti, il responsabile dei procedimenti che fanno capo al settore competente e verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

n) formulano risposte istruttorie ai rilievi dell'organo di controllo sugli atti di competenza del rispettivo settore ai fini della predisposizione dei chiarimenti e degli ulteriori elementi di giudizio da fornire al Comitato da parte del Sindaco;

o) sovrintendono all'istruttoria degli atti, alla redazione delle proposte di deliberazione;

p) autorizzano, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza, la visione e l'eventuale rilascio di copie degli atti e dei documenti, secondo le previsioni dello specifico regolamento.

Art. 48
Dirigenti ad incarico

1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di elevata specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, con il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi nazionali, in relazione alla professionalità richiesta per l'assolvimento dei compiti e fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

2) L'affidamento dell'incarico può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato con deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all'esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente.

3) Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti per un periodo da tre a cinque anni e sono rinnovabili con deliberazione motivata su dettagliata relazione del Segretario generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed ai risultati gestionali raggiunti.

4) La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, disporre la revoca anticipata degli incarichi di cui al comma 1 sulla base di un giudizio sfavorevole dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49
Il Segretario generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Comune di Varazze ha un proprio Segretario generale, Funzionario dello Stato, la cui posizione giuridica ed economica è disciplinata dalla legge.

2) Il Segretario, massimo organo burocratico del Comune, presta la propria consulenza giuridica agli organi elettivi ed agli uffici mediante pareri ed istruzioni sull'applicazione di leggi e regolamenti ed è direttamente responsabile del parere di legittimità annesso alle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

3) Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, anche attraverso la conferenza di responsabili del settore; controlla la completezza dell'istruttoria delle deliberazioni e cura i relativi atti esecutivi; partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta.

4) Spetta inoltre al Segretario di rogare i contratti in forma pubblica amministrativa, stipulati per acquisti, alienazioni, appalti di opere pubbliche, di forniture ed ogni altro contratto il cui rogito la legge non riserva esplicitamente ai notai.

Allo stesso compete la presidenza della Commissione per i concorsi banditi per la copertura dei posti da Dirigente.

Art. 50
Il Vice Segretario comunale

1) Il Vice Segretario coadiuva il Segretario titolare nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.

2) Spetta al Vice Segretario, in aggiunta ai compiti di cui al primo comma, la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni di segreteria generale degli Organi collegiali e del Sindaco.

CAPO V

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 51
I servizi pubblici

1) Il Comune di Varazze assicura in relazione alle risorse disponibili l'erogazione di servizi pubblici adeguati a garantire la qualità delle vita civile, sociale, culturale ed economica della collettività.

2) La disciplina relativa alla istituzione ed al funzionamento dei servizi comunali è definita nell'apposito Regolamento che si ispira ai principi di efficienza ed economicità della gestione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 52
Forme di gestione

1) Il Comune può gestire i servizi pubblici:

a) in economia, in ragione delle modeste dimensioni o delle caratteristiche del servizio;

b) in concessione a terzi, quando ne sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per i servizi privi di rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) mediante convenzione con altri enti o amministrazioni pubbliche, anche tramite la partecipazione a consorzi.

2) Compete al Consiglio comunale deliberare in merito alla assunzione di servizi pubblici ed alla loro gestione; stabilire i relativi indirizzi programmatici.

3) Compete alla Giunta comunale esercitare la vigilanza sull'andamento e la gestione dei servizi con l'obbligo di riferire annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Art. 53
Aziende speciali

1) Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

2) Lo Statuto delle Aziende speciali e gli appositi regolamenti ne disciplinano la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

3) Organi delle Aziende speciali sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4) Il Consiglio comunale nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda tra i candidati scelti al di fuori del Consiglio in possesso di adeguata esperienza amministrativa, competenza e professionalità desumibili dal curriculum dei candidati.

5) Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione.

6) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, i singoli componenti ed il Presidente possono, per gravi motivi e previa contestazione, essere revocati con delibera del Consiglio comunale.

7) Il Direttore è nominato dal Consiglio che è altresì competente per la sua revoca.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8) Il Consiglio procede altresì alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori del conto.

Art. 54
Istituzioni

1) Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, me dotati di autonomia gestionale.

2) Il Regolamento comunale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione.

3) Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4) Per quanto riguarda le nomine e la revoca del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Direttore, vale quanto previsto per le Aziende speciali dell'art. 53.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI

Art. 55
Finanza e contabilità

1) Il Comune provvede alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alle norme fissate con legge dello Stato.

2) Esercita con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti, nel rispetto dei principi costituzionali, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge.

3) Provvede ad assicurare ai cittadini e/o agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione di manifesti, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e dei suoi allegati da parte dell'Organo di controllo.

Art. 56
Demanio e patrimonio

1) Il Comune ha propri beni demaniali e patrimoniali in conformità alla legge.

2) Di tutti i beni comunali sono redatti inventari analitici secondo le norme del regolamento.

3) Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario ad aggiornati almeno ogni cinque anni.

4) La contabilità dell'Ente deve consentire di rilevare le variazioni subite dai beni del demanio e del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

patrimonio distinguendo quelle originate dalla gestione finanziario da tutte le altre.

5) La gestione dei beni dell'Ente è attuata secondo i principi di economicità ed efficacia nell'impiego.

6) I beni patrimoniali devono, di norma, essere dati in affitto per garantire la loro redditività. A tal fine saranno individuati i consegnatari dei beni con le modalità previste dal regolamento.

Art. 57
Partecipazione a società di capitali,
associazioni e fondazioni

1) Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Comune può altresì partecipare alla costituzione, ovvero acquisire quote o azioni di società di capitali. Può partecipare altresì ad associazioni o fondazioni.

2) La partecipazione del Comune a società di capitali ad associazioni o fondazioni ci cui al comma precedente è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio comunale.

3) Compete al Consiglio comunale designare i rappresentanti del Comune negli enti a partecipazione comunale, in conformità a criteri di esperienza, professionalità e competenza, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le nomine e designazione di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art. 58
Controllo interno degli equilibri finanziari

1) L'ente applica, con le modalità previste dal Regolamento, sistemi e procedure di controllo interno degli equilibri della gestione finanziaria riferiti alla copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti e alle spese di investimento.

2) I sistemi di controllo si applicano anche alla gestione di cassa.

Art. 59
Controllo economico interno della gestione

1) L'ente applica procedure di controllo interno disciplinate dal regolamento che consentano, attraverso l'analisi economica della gestione complessiva, di particolari processi o di singole operazioni, di formulare giudizi idonei a consentire gli obiettivi gestionali secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia.

2) L'esame della qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.

3) Il Consiglio comunale ai fini del controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente può richiedere relazioni informative e propositive alla Giunta, al Collegio dei Revisori, al Segretario ed ai responsabili dei servizi su aspetti rilevanti dell'attività gestionale e su singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione della programmazione socio-economica, territoriale e finanziaria.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 60
Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri scelti in conformità alla legge, è eletto dal Consiglio comunale con voti limitati a due componenti.

2. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai soggetti di seguito indicati:

– consiglieri comunali e provinciali degli Enti compresi nel territorio regionale;

– amministratori di aziende speciali, di enti sovvenzionati, controllati o in qualsiasi modo collegati alla finanza del Comune.

– membri del Comitato regionale di controllo e delle sezioni operanti nel territorio regionale;

– dipendenti della Regione, delle Province, Comuni e Comunità Montane della Regione e dell'Unità Sanitaria di appartenenza;

– coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso l'Ente, le Aziende speciali, Enti sovvenzionati o controllati o in qualsiasi modo collegati alla finanza del Comune;

– coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile;

3. I revisori durano in carica tre anni e sono revocabili per inadempienza con le modalità previste dal Regolamento.

4. Il Collegio svolge le funzioni di competenza secondo i principi ed i metodi del controllo economico interno della gestione.

5. I compiti del Collegio sono classificati come segue:

a) controllo concomitante dell'attività di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;

b) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;

d) attività consultiva e propositiva intesa ad esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia della gestione.

6. Le modalità di esercizio delle funzioni e del diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente sono disciplinati dal Regolamento.

7. Il Consiglio e la Giunta comunale possono consultare il Collegio su specifici argomenti riguardanti la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e l'ordinamento contabile dell'Ente richiedendo anche, nel caso, la partecipazione alle relative riunioni degli organi.

8. Il Collegio esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 52.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

ACCESSO AGLI ATTI

Art. 61
Diritto di accesso

1) Il Comune di Varazze garantisce l'accesso ai documenti amministrativi, nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) Il diritto di accesso può essere esercitato mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti formati dall'Amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini della propria attività.

Art. 62
Atti riservati

1) Sono sottratti al regime di accesso gli atti, individuati per categorie dal Regolamento, la cui diffusione può pregiudicare il diritto di riservatezza di persone, gruppi ed imprese.

2) Il Sindaco può vietare, con propria motivata dichiarazione, in via temporanea, l'esibizione di atti e documenti anche non individuati come riservati dal Regolamento, la cui diffusione possa egualmente pregiudicare il diritto di riservatezza di terzi, ovvero l'azione amministrativa.

3) La visione di atti riservati è comunque consentita ai Consiglieri comunali, salvo l'obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati, nonché a coloro che ne abbiano necessità al fine di curare propri interessi giuridicamente protetti.

Art. 63
Titolarità del diritto

1) Tutti i soggetti interessati, singoli ed associazioni, possono prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, dei relativi allegati e di ogni altro atto o documento di natura normativa o programmatoria o comunque avente contenuto di rilevanza generale.

2) I soggetti direttamente interessati hanno diritto di accedere a tutti gli atti istruttori relativi ai procedimenti che li riguardano.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3) I titolari di un interesse giuridicamente qualificato possono accedere ai provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti istruttori dei procedimenti relativi a terzi, a condizione che dichiarino la posizione giuridica fatta valere e le finalità dell'accesso.

Art. 64
Modalità di accesso

1) Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal Regolamento, secondo criteri di facilitazione e speditezza, compatibilmente con l'esigenza di garantire il funzionamento degli uffici.

2) La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di rilascio, nella misura stabilita dal Regolamento.

Art. 65
Responsabilità

1) I dirigenti ed i funzionari responsabili assicurano il rispetto delle norme sull'accesso dei cittadini alla documentazione d'ufficio.

2) L'accesso deve essere garantito entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Esso può essere differito solo in ragione della particolare natura del documento richiesto o di transitorie difficoltà organizzative degli uffici. I motivi del ritardo devono essere comunicati per iscritto all'interessato.

3) Il rifiuto deve essere motivato e formulato per iscritto, qualora consegua ad una domanda scritta.

4) Contro il rifiuto o il differimento dell'accesso da parte dei dirigenti e dei funzionari responsabili ammesso reclamo scritto al Sindaco, che ha l'obbligo di adottare e comunicare le proprie determinazioni entro i successivi 30 giorni.

CAPO II

DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI
PARTERCIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

Art. 66
Diritto alla risposta

1. Ogni cittadino che rivolta all'Amministrazione comunale una richiesta scritta avente oggetto un qualsiasi atto a rilevanza esterna della stessa, sia pure di contenuto meramente informativo, ha diritto ad ottenere una risposta scritta.

2. Il Regolamento individua l'organo competente alla risposta ed i relativi termini o modalità.

Art. 67
Diritti all'informazione

1. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale un'informazione chiara e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

completa in merito a procedimenti che li riguardano, nonché ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.

Art. 68
Diritto di partecipazione ai procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di programmazione e pianificazione, nonché agli atti normativi o a contenuto generale per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano il procedimento di formazione.

Art. 69
Diritto di reclamo

1. Ogni soggetto che, nel rapporto con una struttura dell'Amministrazione comunale, ritenga di essere stato leso in uno dei diritti previsti dal presente Statuto o di aver altrimenti ricevuto un trattamento ingiusto o discriminatorio o comunque lesivo della propria dignità, può proporre reclamo scritto al Sindaco, il quale è tenuto a fornire motivata risposta entro il termine di 30 giorni.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 70
Le libere forme associative

1) Il Comune di Varazze riconosce la funzione delle libere forme associative e delle Organizzazioni di volontariato, che perseguono la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e l'elevazione della qualità della vita civile, sociale, culturale della popolazione.

2) Il Regolamento fissa le modalità di istituzione di apposito registro per l'iscrizione delle Associazioni e delle Organizzazioni di cui al 1° comma e i criteri in base ai quali il Comune ne favorisce le attività ed i programmi.

3) Il Comune riconosce le formazioni e le aggregazioni sociali spontanee per la promozione e la tutela di valori ed interessi peculiari delle comunità locali.

Art. 71
Consulte

1) Il Consiglio comunale costituisce apposite Consulte relative a settori di rilevanza per interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

Art. 72

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regolamento di partecipazione

1 Le forme, i casi e le procedure di consultazione dei cittadini sono stabilite nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

2) Il Regolamento:

a) assicura l'informazione alla cittadinanza e la possibilità di partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi diffusi o di categoria ai procedimenti amministrativi in materia di pianificazione urbanistica ed uso del territorio, di programmazione delle attività economiche, di organizzazione dei servizi e per ogni intervento idoneo ad incidere sull'ambiente in modo rilevante;

b) stabilisce adeguate modalità di informazione e di consultazione delle comunità locali per i provvedimenti che incidono sull'assetto territoriale e sul sistema delle infrastrutture e dei servizi di frazione;

c) prevede la possibilità di assumere altre iniziative al fine di raccogliere l'opinione dei cittadini in merito a questioni di interesse generale;

d) prevede la partecipazione di associazioni degli utenti e dei consumatori e di organizzazioni del volontariato alla gestione dei servizi;

e) individua i settori di competenza di ciascuna Consulta e disciplina la loro composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 73
Diritto di istanza

1) Tutti i soggetti, singoli od associati, possono proporre istanze al Comune, al fine di promuovere la soluzione di problemi connessi con il funzionamento dei servizi o lo svolgimento di attività dell'Amministrazione comunale o comunque attinenti ad interessi generali della collettività.

2) Il Sindaco affida l'istanza al dirigente od al funzionario competente che provvede direttamente alla risposta, ovvero relaziona in merito alla Giunta se l'oggetto dell'istanza esorbita dalle proprie attribuzioni.

3) Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità di risposta del Comune alle istanze dei cittadini.

Art. 74
Diritto di petizione

1) Il Sindaco è tenuto a rispondere, in forma pubblica, nel corso di una seduta del Consiglio comunale, alle petizioni relative ai problemi del funzionamento dei servizi, allo svolgimento di attività dell'Amministrazione comunale e ad interessi generali della collettività presentate da almeno 1.000 cittadini elettori dei quali risultino con certezza le generalità e la sottoscrizione.

2) Qualora ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco, il Consiglio comunale può discutere e votare un documento sull'argomento della petizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3) Il Regolamento stabilisce i requisiti di presentazione ed i termini e le modalità di risposta alle petizioni dei cittadini.

Art. 75
Diritto di risposta

1) Il Consiglio o la Giunta comunale, in ragione della rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare formale deliberazione in merito a proposte di provvedimento avanzate da almeno 1.000 cittadini elettori dei quali risultino con certezza le generalità e la sottoscrizione.

2) La deliberazione di rigetto deve essere motivata e corredata dai pareri dei dirigenti competenti.

3) Il Regolamento stabilisce i requisiti di ammissione, le forme di pubblicità ed ogni altro elemento procedurale sulle proposte dei cittadini.

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 76
Iniziativa referendaria

1) Il Comune di Varazze indice referendum consultivo, su questioni di interesse generale della comunità, quando lo richiedano 2.000 cittadini elettori, ovvero su autonoma iniziativa del Consiglio comunale.

2) Il Regolamento stabilisce i requisiti e le prerogative del Comitato promotore, individua l'organo competente a valutare l'ammissibilità della proposta, fissa le modalità ed i termini di raccolta delle firme e le relative procedure di controllo.

Art. 77
Oggetto dei referendum

1) Il referendum è ammesso su questioni di esclusiva competenza locale e non può riguardare materie tributarie e di bilancio, canoni o altri provvedimenti comportanti prestazioni da parte dei cittadini, attività vincolante e forme di collaborazione del Comune con altre pubbliche amministrazioni.

2) Può formare oggetto di consultazione referendaria, salve le eccezioni di cui al precedente comma, qualsiasi argomento comunque rientrante nelle attribuzioni discrezionali dell'Amministrazione comunale.

3) La proposta deve essere formulata in modo chiaro e preciso e tale da consentire ai votanti una non equivoca espressione di volontà e da consentire un sicuro riferimento per le successive determinazioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 78
Svolgimento della consultazione

1) Il Regolamento stabilisce termini e modalità per l'indizione della consultazione referendaria, che non può comunque essere tenuta in coincidenza con altre operazioni di voto, e fissa le norme per lo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

svolgimento della stessa.

2) Hanno diritto al voto tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali.

3) L'esito della consultazione non è impegnativo per l'Amministrazione comunale se non vi abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e la proposta non sia stata accolta dalla maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 79
Difensore Civico

1) È istituito, presso il Comune, il Difensore Civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti.

2) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri e a scrutinio segreto, tra gli elettori del Comune, di ineccepibile moralità e di elevate qualità professionali e personali.

3) Se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive si procede con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4) Dalla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

5) Il Difensore Civico deve accettare la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione e cessa le sue funzioni con lo scadere del Consiglio e non può essere immediatamente rieletto.

6) Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni può essere revocato dal Consiglio con la maggioranza prevista dal secondo comma. In tal caso il Consiglio deve essere convocato per l'elezione del successore entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione.

Art. 80
Requisiti ed incompatibilità

1) La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale e commerciale e con qualsiasi impiego pubblico e privato.

2) È inoltre incompatibile con la carica di membro al Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, di membro del Comitato regionale di Controllo, di Amministratore di Enti o imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano dal Comune sovvenzioni.

3) Qualora si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 81
Prerogative e rapporti con il Consiglio

1) Il Difensore Civico verifica, su istanza dei singoli cittadini, di organizzazioni sociali, politiche ed economiche interessate o di propria iniziativa, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi introdotti presso il Comune, le Aziende e le Istituzioni comunali.

2) Segnala ai competenti organi comunali le eventuali irregolarità e ritardi degli uffici.

3) In occasione dell'esame del conto consuntivo, presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell'Amministrazione.

4) Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell'Amministrazione.

5) Il responsabile di un ufficio o di un procedimento che ostacoli o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico incorre in responsabilità disciplinare a termini di regolamento.

6) Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 82
Organizzazione dell'Ufficio

1) Il regolamento stabilisce la sede del Difensore Civico, la dotazione dei mezzi e la misura dell'indennità di funzione che gli verrà corrisposta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82 bis
Pubblicità delle spese elettorali

1) I candidati a Sindaco e le liste dei candidati a Consigliere comunale devono dichiarare preventivamente la spesa che presumibilmente sosteranno per la campagna elettorale. Detta dichiarazione deve essere depositata in Comune in modo da poter essere pubblicata all'Albo Pretorio entro e non oltre i due giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e deve rimanere pubblicata fino al termine di pubblicazione del rendiconto. I candidati e le liste sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese da loro sostenute.

Art. 83

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

2) Ogni modifica alle norme statutarie è apportata con la procedura di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 84
Verifica di prima applicazione

1) Entro il termine perentorio di un biennio dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale, esperite le opportune consultazioni, verifica la corrispondenza dello Statuto agli interessi ed alle necessità della Comunità locale e adotta le conseguenti determinazioni.

Art. 85
Termine per l'approvazione dei
Regolamenti obbligatori e per l'elezione del
Difensore Civico

1) Il Consiglio comunale provvede all'approvazione dei regolamenti obbligatori entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2) In sede di prima applicazione, il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del relativo regolamento.